

FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018

## Domanda

**Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.**

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 "Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento", deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione<sup>1</sup> della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall'articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l'informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:

(Si veda documento in formato PDF) [documento Pdf](#)

mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:

(Si veda documento in formato PDF) [documento Pdf](#)

<sup>1</sup> Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.